

## IL RETTORE

- Visto** il Decreto Ministeriale 24 luglio 2006 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica”,
- Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, approvato con Decreto Rettorale n. 20723 del 19 dicembre 2007 e successive modifiche;
- Visto** il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 25124 del 27 marzo 2009;
- Visto** il Regolamento degli Studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 25755 del 18 giugno 2009;
- Vista** la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Psicologia, nella seduta del 6 maggio 2010, in merito al Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica;
- Vista** la delibera adottata dal Senato Accademico, nella seduta del 7 giugno 2010, in merito al Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica;

## DECRETA

E’ emanato il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nel testo che segue:



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**

**FACOLTA' DI PSICOLOGIA**

**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA**

**REGOLAMENTO GENERALE**

## **PREMESSE**

Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica di area psicologica di cui al D.M. 24 luglio 2006 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica" (*G.U. n. 246 del 21-10-2006*).

- Gli allievi delle Scuole di specializzazione di area psicologica sono considerati studenti dell'Ateneo;
- L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche.

## **TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE**

### **Art.1 - Organi della Scuola**

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

### **Art. 2 - Direzione della Scuola**

Ai sensi dell'art.14 del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline specifiche della tipologia della Scuola.

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto in un collegio costituito da tutti i componenti del Consiglio della Scuola, tra i Professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le elezioni per il Direttore di Scuola di specializzazione sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Le elezioni sono indette dal Decano, cioè dal Professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica. La designazione è soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di Facoltà. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è nominato con decreto del Rettore. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola; non può essere contemporaneamente Direttore di altre Scuole ed è rieleggibile.

### **Art. 3 - Consiglio della Scuola**

Il Consiglio è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai Professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi, in numero massimo di due. Detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

In particolare, il Consiglio della Scuola determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli psicologi in formazione specialistica, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale.

### **Art. 4 - Corpo Docente**

Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e, nella misura massima del 30% del totale del corpo docente, da personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni. In caso di mancanza di docenti universitari, il corpo docente può anche comprendere esperti del settore scientifico disciplinare (nella misura massima del 10% del totale del corpo docente).

Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline specifiche della tipologia della Scuola. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

## **TITOLO II – AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA**

### **Art. 5 - Ammissione**

L'ammissione dei laureati ante riforma ex DM 509/99, oppure dei possessori di Laurea Specialistica della Classe 58/S "Psicologia", oppure dei possessori di Laurea Magistrale della Classe LM-51 "Psicologia", alle Scuole di specializzazione di area psicologica avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.

Il numero dei posti messi a concorso è determinato dal Senato Accademico, vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Psicologia e comunque entro il limite di studenti iscrivibili stabilito in base alla normativa vigente.

### **Art. 6 - Tasse**

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione dell'eventuale borsa di studio

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Studenti, gli iscritti alle Scuole di specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni.

In caso di sospensione degli studi si applicano le seguenti regole di contribuzione:

- se la sospensione è della durata di un anno e avviene totalmente su un anno accademico non è dovuta alcuna tassa;

- se la sospensione è della durata di un anno e avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo;
- la sospensione di durata inferiore ad un anno non esonera dal pagamento delle tasse previste per l'intero anno accademico.

#### **Art. 7 - Borse di studio**

L'Università può finanziare delle borse di studio.

Le borse di studio sono attribuite secondo la graduatoria di merito al concorso, purché gli assegnatari soddisfino gli eventuali requisiti di reddito personale, previsti nel bando di concorso.

La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.

Eventuali sospensioni della frequenza causa congedo parentale o grave e documentata malattia implicano la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

#### **Art. 8 - Frequenza**

Lo psicologo in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.

Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo psicologo in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

#### **Art. 9 - Modalità di rilevazione delle presenze**

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario. Il Direttore della Scuola acquisisce gli accertamenti di frequenza dalla struttura dove lo psicologo in formazione svolge attività professionalizzante.

#### **Art. 10 - Assenze per malattia**

Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo psicologo in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata.

I giorni di assenza per malattia debbono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola.

Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

#### **Art. 11 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità**

La dottoressa, psicologo in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi

consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.

La dottoressa, psicologo in formazione specialistica, è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza.

La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio competente dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La dottoressa, psicologo in formazione specialistica, ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando all'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs, n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

#### **Art. 12 - Assenze giustificate**

Lo psicologo in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza della formazione specialistica, e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, servendosi dell'apposita modulistica.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo dello psicologo in formazione specialistica. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo psicologo in formazione specialistica può usufruire.

#### **Art. 13 - Assenze ingiustificate**

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

#### **Art. 14 - Recupero dei periodi di sospensione**

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo psicologo in formazione specialistica. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo psicologo in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati secondo quanto indicato dagli Artt. 24 e 25.

#### **Art. 15 - Trasferimento**

Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.

Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio Scuole di specializzazione, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico. La presentazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:

- a) parere positivo del Consiglio della Scuola dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca,
- b) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione,
- c) nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione.

Per trasferirsi presso una Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio Scuole di specializzazione secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico, corredato del parere positivo del Consiglio della Scuola cui lo psicologo risulta iscritto.

La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica del fatto che il numero degli iscrivibili previsto non sia già saturato e all'ottenimento del nulla osta da parte della Scuola di destinazione. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

#### **Art. 16 - Rinuncia e decadenza**

Lo psicologo in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Scuole di specializzazione e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività. Chi rinuncia all'iscrizione ad una Scuola di specializzazione può iscriversi ad un'altra Scuola.

Oltre alla rinuncia sono causa di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:

- a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia.

Il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione comporta l'iscrizione come ripetente all'anno di corso le cui prove non sono state superate; tale iscrizione è possibile una sola volta.

La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Scuole di specializzazione del verificarsi di eventi che comportino la rinuncia o la decadenza dalla formazione specialistica.

#### **Art. 17 - Fondo di funzionamento della Scuola**

Sul fondo di funzionamento della Scuola, che viene assegnato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sono ammesse le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è prevista la possibilità di richiedere il rimborso spese per le missioni svolte dagli specializzandi per motivi di formazione. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il luogo di missione compresi eventuali mezzi di collegamento;
- rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento dell'attività.

Nel caso in cui lo psicologo in formazione specialistica partecipi a specifici progetti di ricerca per i quali debba effettuare viaggi in Italia o all'estero avrà diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a quelle sopra indicate a gravare sul fondo del progetto stesso.

### TITOLO III - FORMAZIONE

#### **Art. 18 - Formazione nella rete formativa**

Lo psicologo in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale lo psicologo in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione è portato a conoscenza dello psicologo all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello psicologo stesso.

#### **Art. 19 - Formazione fuori rete formativa**

Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione dell'Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

Previa delibera del Consiglio della Scuola, sono altresì possibili periodi di *stage* presso strutture qualificate sul territorio nazionale per una durata non superiore a sei mesi nell'arco degli anni di durata della Scuola.

In entrambi i casi la copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

#### **Art. 20 - Formazione e attività didattica formale**

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Lo psicologo in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo psicologo in formazione.

#### **Art. 21 - Formazione**

Ogni attività formativa degli psicologi in formazione specialistica si svolge sotto la guida di *tutor*, designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Nello svolgimento delle attività assistenziali allo psicologo in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal *tutor*, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende presso cui si svolge la formazione. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e di responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo psicologo in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

#### **Art. 22 - Attività di tutoraggio**

Il *tutor* è, di norma, uno psicologo o un medico esperto della disciplina oggetto della specializzazione, che opera nelle diverse strutture dove ruotano gli specializzandi.

Il ruolo di *tutor* viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del *tutor* del funzionamento globale della stessa.

I *tutor* sono designati sulla base di requisiti di qualificazione scientifica, adeguato *curriculum*, professionale e documentata capacità didattico-formativa

A ciascuno psicologo in formazione specialistica viene assegnato un *tutor*. In caso di rotazione in diverse strutture, allo psicologo in formazione viene assegnato un *tutor* per ciascun periodo di rotazione. Di norma, il numero di psicologi in formazione specialistica per *tutor* non può essere superiore a tre.

Sono compiti principali del *tutor*:

- essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività formative, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando.

E' prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i *tutor* al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.

Il Consiglio della Scuola, inoltre, designa un componente dello stesso come Docente di riferimento di ciascuno psicologo in formazione specialistica. I *tutor* e il Docente di riferimento monitorano di concerto le attività svolte dallo studente.

#### **Art. 23 - Libretto di formazione specialistica**

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato dal libretto-diario annuale delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate le attività svolte dallo specializzando, con un giudizio sulle capacità e le attitudini, espresso dai *tutor*, preposti alle singole attività, e dal Docente di riferimento.

Le attività e gli interventi sono controfirmati dallo psicologo in formazione specialistica e dal *tutor*.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione, definito all'inizio dell'anno accademico.

Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.

Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera dello psicologo in formazione. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere consegnati presso l'Ufficio Scuole di specializzazione.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

### **TITOLO IV - VALUTAZIONE**

#### **Art. 24 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo**

La Scuola mette in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, lo psicologo in formazione specialistica viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Per sostenere l'esame di profitto lo psicologo in formazione deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. Gli esami di profitto si svolgono, di norma, nei seguenti tre periodi:

1. dal 1 al 15 giugno
2. dal 1 al 15 settembre
3. dal 1 al 15 febbraio

L'esame di profitto deve essere sostenuto durante gli ultimi due mesi del corrispettivo anno di corso. Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola.



Ai sensi dell'art. 23 comma 8 del Regolamento Didattico d'Ateneo, le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside, su proposta dei Direttori delle Scuole di specializzazione.

### **Art. 25 - Esame di diploma**

Lo psicologo in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale del Corso di specializzazione, nella prima o seconda sessione ordinaria prevista dopo il termine dell'ultimo anno di corso. In caso contrario decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Gli esami di diploma devono svolgersi nei seguenti tre periodi:

1. dal 1 al 30 novembre
2. dal 1 al 31 marzo
3. dal 1 al 31 luglio

La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

In caso di esito negativo, lo psicologo in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

In caso di assenza all'esame finale lo psicologo in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi del docente di riferimento e del *tutor*.

La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.

Le commissioni sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte da sette membri e comunque da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole, di cui la maggioranza deve essere rappresentata da professori di ruolo della Facoltà, tra i quali almeno due di prima fascia.

Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il Presidente della Commissione è il Direttore della Scuola.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo psicologo in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

**Art. 26 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante**

La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte dello psicologo in formazione specialistica, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

**TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ**

**Art. 27 - Incompatibilità**

L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o all'estero.

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 28 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, dal Regolamento Studenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e dalla normativa nazionale vigente in materia.

 IL RETTORE  
Prof. Marcello Fontanesi  


Decreto n.

0029309

Registrato il

09 LUG. 2010